REGOLAMENTO (CEE) N. 4115/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione della produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (2), in particolare l'articolo 1 ter, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1 ter, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 797/85, sono considerati eccedentari i prodotti per i quali non vi sono in modo sistematico, a livello comunitario, sbocchi normali non sovvenzionati; che per definire tali prodotti è opportuno riferirsi ai prodotti per i quali, tra l'altro, il Consiglio ha deciso nel 1987 e nel 1988 di instaurare o di rafforzare i diversi meccanismi intesi a stabilizzare i mercati agricoli comunitari; che tuttavia, nella situazione attuale, bisogna escludere alcuni prodotti per i quali non sembra opportuno che si debba applicare il regime in causa, tenuto conto dei sistemi di controllo della produzione esistenti;

considerando che bisogna definire gli obblighi che incombono al beneficiario dell'aiuto in caso di estensivizzazione della produzione, in particolare mediante l'impegno del medesimo a ridurre la produzione di uno o più prodotti eccedentari;

considerando che, per tener conto delle caratteristiche agronomiche e/o zootecniche delle diverse regioni della Comunità, occorre disporre che la riduzione della produzione venga realizzata con metodi alternativi e/o complementari basati sulla constatazione della riduzione quantitativa della produzione di ciascuna azienda agricola o sull'adozione di tecniche settoriali di produzione meno intensive da cui risulti, normalmente, una riduzione equivalente della produzione; che spetta agli Stati membri determinare il metodo o i metodi rispondenti alle condizioni locali di produzione;

considerando che, per quanto riguarda l'adozione di tecniche settoriali di produzione meno intensive, gli Stati membri interessati devono dimostrare alla Commissione l'efficacia di queste tecniche e provare, tenuto conto dei riferimenti opportuni e delle diverse situazioni agronomiche, che applicandole si può ottenere normalmente una riduzione della produzione pari almeno al 20 % rispetto alla produzione ricavata con tecniche tradizionali; che la Commissione deve approvare i provvedimenti che stabiliscono questi metodi;

considerando che il regime mira anzitutto a ridurre il volume della produzione ottenuta con sistemi intensivi; che di conseguenza, per garantire un'efficace applicazione dei provvedimenti in causa a condizioni ben determinate, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire condizioni specifiche per le produzioni o i sistemi di produzione già estensivi;

considerando che le domande di aiuto presentate dai produttori devono contenere le informazioni che consentano di determinare la situazione produttiva della loro azienda ed essere accompagnate dall'impegno che essi si assumono di ridurre la produzione secondo i metodi di riduzione adottati dallo Stato membro;

considerando che, allo scopo di compensare le perdite di reddito, è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di stabilire l'ammontare dell'aiuto e di differenziarlo secondo criteri comuni, tenendo eventualmente conto di misure complementari esistenti a livello comunitario di cui non si deve ostacolare il funzionamento; che questi criteri possono essere adottati in base ai diversi prodotti, alla situazione regionale o locale, nonché alla superficie totale per la quale viene sottoscritto l'impegno e al metodo di estensivizzazione prescelto;

considerando che occorre determinare i controlli che gli Stati membri devono eseguire; che è inoltre indispensabile che gli Stati membri prendano provvedimenti efficaci per sanzionare il mancato rispetto dell'impegno assunto dal beneficiario;

considerando che il comitato permanente delle strutture agrarie non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti all'estensivizzazione della produzione.

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Articolo 2

1. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto all'estensivizzazione della produzione sono elencati nell'allegato I.

Per quanto riguarda il vino, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del regime i v. q. p. r. d.

2. Nel caso di colture consociate, la superficie agricola utilizzata è suddivisa tra le produzioni vegetali proporzionalmente all'utilizzazione rispettiva del terreno ; l'aiuto è concesso soltanto se la coltura del prodotto sovvenzionabile rappresenta almeno il 60 % della superficie considerata.

Articolo 3

1. Per beneficiare dell'aiuto all'estensivizzazione il produttore deve impegnarsi per iscritto a ridurre effettivamente la produzione di uno o più prodotti elencati nell'allegato I. Egli deve fornire sufficienti garanzie quanto al rispetto di tale impegno per tutta la sua durata.

2. Gli Stati membri possono limitare a cinque anni la durata dell'impegno.

Articolo 4

1. La riduzione della produzione è realizzata dall'imprenditore secondo le modalità stabilite dagli Stati membri rispetto alla produzione normale della propria azienda agricola, corrispondente alla media delle produzioni annuali di un periodo di riferimento.

Le modalità disposte dagli Stati membri possono prevedere i due metodi seguenti :

— il metodo « quantitativo », fondato sui quantitativi effettivamente ridotti in conformità dell'articolo 6, e/o
— il metodo delle « tecniche di produzione », fondato sull'adozione di tecniche settoriali di produzione meno intensive in conformità dell'articolo 8.

2. Il periodo di riferimento deciso dagli Stati membri deve consentire di fissare il livello annuo normale di produzione dell'azienda considerata, da utilizzare come base attendibile per calcolare la riduzione e per verificare eventualmente le conseguenze della riconversione della produzione verso un sistema meno intensivo.

Il livello annuo normale di produzione dell'azienda agricola viene constatato per mezzo dei documenti tecnici ed economici di gestione. Quando si applica il metodo delle tecniche di produzione, esso può essere stimato forfettariamente secondo criteri tecnici adatti ai diversi settori di produzione.

3. La Commissione può autorizzare uno Stato membro, su domanda motivata del medesimo, a fissare condizioni specifiche per la concessione dell'aiuto nelle zone in cui le produzioni o i sistemi di produzione sono già estensivi.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nell'applicare il regime di estensivizzazione si tenga debito conto delle esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché dell'interesse dei consumatori per il miglioramento quantitativo dei prodotti agricoli, avendo cura al tempo stesso di evitare eventuali perturbazioni del mercato.

Articolo 6

1. Quando si applica il metodo quantitativo, la riduzione almeno del 20 % della produzione a livello dell'azienda agricola viene calcolata, per ciascuno dei prodotti cui si riferisce l'impegno, sulla produzione complessiva di questi prodotti nell'azienda.

La riduzione della produzione non può essere realizzata diminuendo le superfici nel caso di prodotti che possono fruire di un aiuto intenso a incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del titolo I del regolamento (CEE) n. 797/85 o di un premio d'abbandono definitivo di superfici viticole ai sensi del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio [1].

2. Gli Stati membri possono ammettere superamenti eccezionali del livello di produzione rispetto all'impegno assunto dall'agricoltore, a condizione che la media annua della produzione, calcolata su un periodo massimo di cinque anni, sia conforme all'impegno sottoscritto.

Il tasso di superamento, che la Commissione deve approvare, non può comunque essere superiore ad un limite fissato dagli Stati membri in funzione delle condizioni agronomiche di produzione.

Articolo 7

Se il metodo quantitativo viene applicato nel settore delle carni bovine, la riduzione della produzione può essere realizzata per mezzo di una riduzione equivalente del numero di unità di bestiame da cui è costituita la mandria. In tal caso gli Stati membri :

— verificano la macellazione degli animali oggetto della riduzione o la loro esportazione definitiva verso un paese terzo ;
— vigilano affinché non venga intensificata la produzione della mandria restante.

Articolo 8

Quando si applica il metodo delle tecniche di produzione, il produttore si impegna a convertire il sistema di conduzione in modo da rispettare queste tecniche.

Esse possono comprendere in particolare l'applicazione di determinati ordinamenti colturali e/o la scelta di varietà adeguate, nonché la diminuzione dei consumi intermedi.

Lo Stato membro deve comprovare in precedenza alla Commissione che l'adozione delle tecniche contemplate al primo comma e il loro quadro d'applicazione consentono, normalmente, di ridurre la produzione almeno del 20 %.

[1] GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

Articolo 9

1. Nella domanda di aiuto il produttore indica le informazioni che consentono di determinare la situazione dell'azienda nel periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda :

a) la ripartizione delle produzioni nell'azienda e i rispettivi livelli di resa media ;

b) per i prodotti oggetto dell'estensivizzazione :

— quando si applica il metodo quantitativo, la produzione annua media dell'azienda,

— quando si applica il metodo delle tecniche di produzione, le tecniche di produzione impiegate.

2. In caso di estensivizzazione delle produzioni animali, il richiedente deve inoltre indicare :

— la composizione media del patrimonio zootecnico erbivoro durante il periodo di riferimento e il rispettivo fabbisogno alimentare annuo,

— i quantitativi medi di mangimi acquistati fuori azienda nel periodo di riferimento.

3. La domanda di aiuto deve essere corredata :

— dei dati tecnici ed economici in base ai quali è stata determinata la produzione media di cui al paragrafo 1, lettera b), primo trattino o, in mancanza di tali dati, di una valutazione circostanziata di questa produzione media ;

— dell'impegno sottoscritto dal produttore, con riserva della concessione dell'aiuto, conformemente all'articolo 10.

Articolo 10

1. Il produttore si impegna, in base alle modalità disposte dagli Stati membri :

— a ridurre, almeno del 20 % rispetto al livello annuo di produzione del periodo di riferimento, la produzione del prodotto o dei prodotti oggetto dell'estensivizzazione, se viene applicato il metodo quantitativo ; o

— ad adottare tecniche agronomiche o zootecniche meno intensive, se viene applicato il metodo delle tecniche di produzione.

2. L'impegno implica inoltre :

— l'indicazione del periodo per il quale è sottoscritto l'impegno ;

— l'obbligo da parte del beneficiario di permettere alle competenti autorità di accertare il rispetto degli obblighi assunti e in particolare di consentire loro l'accesso alla propria azienda ;

— l'obbligo da parte del beneficiario di accompagnare o di far accompagnare da un suo rappresentante gli agenti incaricati del controllo.

3. In caso di estensivizzazione dell'allevamento, il produttore si impegna a che :

— le capacità di produzione (in particolare i fabbricati, le installazioni e gli impianti fissi) rese libere in seguito all'estensivizzazione non siano utilizzate né dall'imprenditore, né da terzi per incrementare produzioni elencate nell'allegato I nonché la produzione suinicola o avicola ;

— le superfici foraggere restino destinate all'alimentazione degli animali dell'azienda.

Articolo 11

1. Ogni azienda nella quale venga attuata l'estensivizzazione può beneficiare dell'aiuto solo se il produttore :

— la conduce all'atto della presentazione della domanda e la condurrà per tutta la durata dell'impegno ;

— l'ha condotta per un periodo minimo, che sarà stabilito dagli Stati membri. Tale periodo può variare secondo il tipo di conduzione, ma non può essere superiore a cinque anni ;

— ha il diritto, conformemente alla legislazione nazionale e all'atto della presentazione della domanda, di condurla durante il periodo per il quale ha sottoscritto l'impegno.

2. Qualora il richiedente non soddisfi la condizioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino, le modalità di inoltro della domanda sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 12

1. Quando lo richiedano le condizioni agronomiche ed economiche, gli Stati membri differenziano l'importo dell'aiuto :

— secondo le produzioni sottoposte ad estensivizzazione,

— a livello regionale o locale.

Gli Stati membri possono inoltre differenziare l'importo dell'aiuto secondo altri criteri, segnatamente :

— in base alla parte della superficie totale dell'azienda cui si riferisce l'impegno ;

— in base alla percentuale di riduzione della produzione, quando viene applicato il metodo quantitativo ;

— in base al sistema agronomico o zootecnico praticato, quando viene applicato il metodo delle tecniche di produzione.

2. Per il settore del vino, gli Stati membri fissano l'aiuto tenendo conto delle diverse classi di resa previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88, in modo da non ostacolare il buon funzionamento del regime di abbandono definitivo delle superfici viticole istituito da tale regolamento.

3. Gli importi massimi dell'aiuto imputabili al Fondo sono fissati nell'allegato II.

4. Per favorire il passaggio definitivo ad un sistema di produzione più estensivo, gli Stati membri possono istituire un regime di aiuti decrescenti. La stessa decrescenza si applica agli importi massimi imputabili e in tal caso la loro media annua calcolata in base alla durata dell'impegno non può superare gli importi massimi imputabili fissati nell'allegato II.

Articolo 13

Gli importi indicati nell'allegato II sono convertiti in moneta nazionale per mezzo dei tassi di conversione agricoli applicabili il 1° gennaio dell'anno in cui è presa la decisione di concessione dell'aiuto.

Se, in conformità della normativa comunitaria, il pagamento dell'aiuto è scaglionato su vari anni e se il tasso di conversione agricolo di una moneta valido al momento della concessione dell'aiuto viene in seguito svalutato, le rate sono stabilite in base al tasso di conversione agricolo corrispondente applicabile il 1° gennaio dell'anno durante il quale deve essere versata la rata dell'aiuto.

Articolo 14

1. Se la superficie dell'azienda viene ampliata durante il periodo dell'impegno, non si deve aumentare nelle superfici aggiunte la produzione sottoposta ad estensivizzazione.

Durante il periodo rimanente del proprio impegno l'imprenditore può beneficiare, per le superfici aggiunte, del regime di aiuto inteso ad incoraggiare l'estensivizzaione, purché realizzi in queste superfici una riduzione della produzione alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Nei primi tre anni dell'impegno il beneficiario può chiedere di modificare la modalità di riduzione della produzione.

3. Se, dopo la concessione dell'aiuto e durante il periodo dell'impegno, l'azienda viene interamente o parzialmente ceduta ad un'altra persona, il beneficiario dell'aiuto o gli aventi diritto restano responsabili dell'esecuzione, da parte del successore, dell' impegno assunto dal beneficiario, a meno che il successore stesso sottoscriva tale impegno per il rimanente periodo.

Gli Stati membri determinano le conseguenze del decesso di un beneficiario che non soddisfi la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, terzo trattino.

4. Il disposto del paragrafo 3 non si applica in caso in espropriazione e di vendita coatta delle terre sottoposte ad estensivizzazione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari. Essi si avvalgono a tale scopo delle informazioni disponibili nel quadro di altri regimi di aiuti comunitari.

2. Gli Stati membri controllano ogni anno un campione rappresentativo delle aziende beneficiarie, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici interessate. Il campione non può essere inferiore al 5 %.

In caso di irregolarità rilevanti che interessino il 5 % o più delle domande di aiuto controllate, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

3. I controlli di cui al paragrafo 2 comprendono almeno :

— la verifica di tutti gli elementi dell'impegno sottoscritto dal beneficiario, nonché delle pezze e/o dei documenti giustificativi concernenti il rispetto dell'impegno ;

— un controllo in loco per ispezionare le aziende che beneficiano dell'aiuto e accertare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di aiuto e la situazione reale ;

— quando viene applicato il metodo delle tecniche di produzione, il controllo in loco suddetto deve essere condotto in modo da verificare il rispetto delle tecniche di produzione che il produttore si è impegnato a mettere in atto. Se necessario, potranno essere prelevati campioni di terreno, di prodotti intermedi o di prodotti finali, come tali o trasformati, ai fini di un esame analitico a cura delle autorità competenti.

I controlli effettuati danno luogo ad una relazione circostanziata sul rispetto degli impegni da parte dei beneficiari dell'aiuto.

Articolo 16

1. Salvo caso di forza maggiore, il mancato rispetto degli impegni assunti autorizza gli Stati membri ad applicare sanzioni, almeno finanziarie. In caso di gravi irregolarità, gli Stati membri decidono l'importo delle sanzioni finanziarie da infliggere. Gli Stati membri procedono al recupero dell'aiuto indebitamente versato, maggiorato di un interesse calcolato in base al periodo trascorso tra il pagamento dell'aiuto e il rimborso del medesimo da parte del beneficiario.

Se del caso, gli Stati membri fissano ogni anno il tasso d'interesse da applicare per il calcolo.

2. L'aiuto recuperato è versato agli organismi o servizi pagatori, i quali lo detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia proporzionalmente al finanziamento comunitario.

3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme versate sono sostenute dalla Comunità proporzionalmente al finanziamento comunitario.

Articolo 17

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° luglio, una relazione sull'applicazione del regime, recante in particolare :

a) l'anno cui si riferisce la relazione ;

b) un compendio del numero delle domande ricevute, ripartite per classe di aziende, e del numero di domande accettate, suddivise secondo le stesse classi ;

c) una stima della riduzione della produzione, realizzata nel corso dell'anno precedente per ciascuno dei prodotti considerati, secondo :

— la classe delle aziente e, possibilmente, il loro orientamento tecnico ed economico e/o tipo di conduzione ;

— il numero degli imprenditori beneficiari ;

— le modalità di riduzione (metodo quantitativo o metodo delle tecniche di produzione) ;

d) una sintesi dei risultati delle relazioni di controllo di cui all'articolo 15 ;

e) un bilancio delle sanzioni inflitte per mancato rispetto dell'impegno ;

f) conclusioni sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il contributo del regime di estensivizzazione all'adeguamento della produzione ai fabbisogni del mercato.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

PRODOTTI PER I QUALI È CONCESSO L'AIUTO

Allevamento

— Carni bovine
— Carni ovine e caprine

Colture annuali

— cereali
— Colza, ravizzone, girasole e soia (semi)
— Piselli, fave e favette
— Tabacco
— Cotone
— Ortaggi (1)

Colture perenni

— Vino
— Olio d'oliva
— Frutta (1)

ALLEGATO II

IMPORTI MASSIMI ANNUI IMPUTABILI

Allevamento	*(in ecu)*
— Carni bovine	210 per UBA effettivamente ridotta (2) oppure 65 per UBA esistente prima dell'impegno (3)
— Viande ovine e caprine	185 per UBA esistente prima dell'impegno (2) oppure 55 per UBA esistente prima dell'impegno (3)
Colture annuali	
— Cereali — Colza, ravizzone, girasole e soia (semi) — Piselli, fave e favette — Tabacco — Cotone — Ortaggi (1)	180/ha
Colture perenni	
— Olio d'oliva (oliveti specializzati)	300/ha
— Agrumi	900/ha
— Altre frutta (1) — Vino	600/ha

---

(1) Il relativo elenco figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1).
(2) Se le modalità di riduzione prevedono che il numero di unità di bestiame sia ridotto almeno del 20 %.
(3) Se le modalità di riduzione prevedono altri metodi.